

Alle Sezioni Unite la *vexata quaestio* dell'applicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. al rito del lavoro

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 3 maggio 2024, n. 11898 – Pres. *Manna* – Rel. *Amendola* (disponibile su <https://www.lpo.it/banca-dati/>)

di *Sergio Galleano**

Processo del lavoro – Udienza di discussione – Applicabilità art. 127-ter c.p.c. – Trattazione scritta

Artt. 420, 421 e 127-ter c.p.c.

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità al rito del lavoro dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il D.Lgs. n. 149/2022, attuativo della Legge delega n. 206/0021, che ha incaricato il governo di adottare decreti legislativi «recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile», secondo il quale anche l'udienza ex artt. 420 e 421 c.p.c. può essere disposta dal giudice con modalità di trattazione scritta, in sostituzione di quella orale prevista per le cause di lavoro. (Massima a cura dell'A.)

SOMMARIO: 1. Il processo civile e la trattazione orale e scritta. – 2. Il processo del lavoro: l'affermazione della oralità e immediatezza delle udienze. – 3. I precedenti storici della norma: la legislazione dell'emergenza pandemica. – 4. La riforma dell'udienza pubblica in Cassazione. – 5. La riforma Cartabia. L'art. 127-ter c.p.c. – 6. L'ordinanza 11898/2024: la compatibilità della norma con il rito del lavoro. – 7. Conclusioni.

ABSTRACT

Con l'ordinanza in oggetto la Sezione Lavoro della Cassazione, pur rilevando che l'oralità e la pubblicità delle udienze, secondo la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte EDU, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione, non ha valore assoluto, potendo essere limitata non solo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti

* Avvocato in Milano e Roma.

del processo, ma anche nell'interesse della giustizia, laddove lo giustifichino esigenze particolari, come quella di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nella dovuta osservanza degli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile», osserva il ricorrere di talune discrasie con il rito del lavoro, secondo il quale, nella materia giuslavoristica, è opportuno a garantire l'«insopprimibile caratura dialogica dell'udienza».

In the order in question, the Labor Section of the Supreme Court, while noting that the orality and publicity of hearings, according to constitutional jurisprudence and that of the EDU Court, in application of Art. 6 of the Convention, does not have absolute value, as it can be limited not only in the interests of morality, public order, national security, minors or the private lives of the parties to the trial themselves, but also in the interests of justice, where special needs justify it such as that of allowing a more efficient organization of the trial and of the judge's work, in due observance of the "objectives of simplification, expeditiousness and rationalization of the civil process," notes the occurrence of certain discrasies with the labor rite, according to which, in labor law matters, it is appropriate to guarantee the "irrepressible dialogical character of the hearing".

1. Il processo civile e la trattazione orale e scritta.

Come è stato osservato¹, non sono molti i contributi sulla storia del processo che trattino delle modalità di svolgimento delle udienze. Il processo penale, infatti, per la sua risonanza popolare e spettacolare, nonché educativa, è sempre stato caratterizzato dalla trattazione orale, ma possiamo supporre che, nei tempi antichi, anche lo svolgimento delle controversie civili fosse necessariamente orale², in mancanza degli strumenti necessari per una trattazione scritta.

Del resto, nell'antica Grecia e a Roma, anche il processo civile aveva una funzione educativa e di esempio della corretta amministrazione della

¹ G. FERRI, *Verso il processo civile moderno*, in www.historiaetius.eu, 5/2014, paper 15.

² Nell'antica Grecia e a Roma, il processo, anche civile, aveva altresì una funzione educativa, oltre a quella di rendere pubblica l'amministrazione della giustizia da parte del potere e dunque la pubblicità delle udienze era data per scontata, salvo ovviamente i casi per i quali risultava opportuna una trattazione a porte chiuse per la delicatezza della questione o per motivi di ordine pubblico: v. F. CERATO, *I processi nell'antica Roma*, in <https://studiahumanitatispaideia.blog/>, 8.4.2022; R. ROSSI, L. LANZI, *I principi e l'amministrazione del diritto nell'antica Grecia*, Bologna, 2010 e su <https://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/ConParoleOrnate/Ildiritto.pdf>, in particolare, pag. 3.